

Contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra la Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura Venezia Giulia (codice fiscale e partita IVA 01275660320) con sede legale in Trieste, Piazza della Borsa, n. 14, e sede secondaria in Gorizia, Via Crispi, n. 10, rappresentata - ai fini del presente atto – dal Segretario Generale dott. Pierluigi Medeot, in seguito denominata “Locatore”

- da una parte

e

....., con sede legale in codice fiscale e partita IVA.....; numero iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio....., nella persona del legale rappresentante....., in seguito denominata “Conduttore”

- dall'altra

PREMESSO CHE

- a) il Locatore, è proprietario dell'unità immobiliare sita in Trieste,, censita al N.C.E.U. sez. .. foglio ... , PT ... , particella, subalterno ... , categoria, Zona censuaria ... , classe ... di superficie netta pari a complessivi mq. ... (Unità immobiliare), sottoposta a vincolo storico-architettonico e ambientale;
 - b) il Locatore, con delibera giuntale n. ... dd ha deciso di procedere, all'individuazione del Conduttore del sopra indicato foro;
 - c) a seguito dell'esito della procedura di cui all'avviso pubblicato in data ... giusta determinazione del Segretario generale dd ... è stato individuato quale Conduttore dell'Unità immobiliare di cui trattasi la , con sede in , via ;
 - d) il canone di locazione offerto è pari ad € oltre ad iva e ad € 40,00 di oneri accessori che potranno variare in ragione del costo pro tempore dei servizi condominiali.
- tutto ciò premesso, quale parte integrante del presente contratto,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del Contratto

1. Il Locatore concede in locazione al Conduttore, che accetta, l'Unità immobiliare ad uso commerciale nello stato di fatto in cui si trova alle condizioni qui di seguito indicate avente superficie pari a complessivi mq (diconsi metri quadrati), così come evidenziato nella planimetria che si allega sotto la lettera “A”, che forma parte integrante del presente contratto.
2. L'Unità immobiliare è concessa in locazione al Conduttore unitamente a qualsiasi pertinenza, accessorio, impianto e ogni altro elemento necessario per la normale funzionalità della stessa.
3. Il Conduttore dà atto di aver ricevuto tutte le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica (APE) dell'Unità immobiliare rilasciata in data _____, che si allega al presente contratto sotto la lettera “B”.

Art. 2 - Destinazione e utilizzo dell'immobile

1. Il Locatore prende atto che l'Unità immobiliare, concessa in locazione con il presente contratto, è conforme alla legislazione urbanistica per quanto attiene alla sua destinazione d'uso.
2. Il Conduttore dichiara che l'Unità immobiliare sarà utilizzata per l'attività di vendita al minuto esclusa espressamente la somministrazione di alimenti e bevande e si impegna al rispetto della predetta destinazione;
3. L'Unità immobiliare verrà destinata all'uso su indicato con espresso divieto di sublocazione, sia totale che parziale, di comodato e di cessione ad altri a qualunque titolo, anche gratuito, del contratto o comunque di concessione a terzi dell'uso e del godimento, anche parziale, pena la risoluzione ipso iure del contratto.

Art. 3 - Durata della locazione

1. La locazione avrà la durata di anni 6 (diconsi sei), con decorrenza dal..... e sino al e sarà rinnovabile di altri anni 6 (diconsi sei) ai sensi dell'articolo 28, della legge 27 luglio 1978 n. 392, salva la facoltà di diniego della rinnovazione prevista dall'articolo 29 della medesima legge. Il Conduttore potrà esercitare il diritto di recesso anticipato ai sensi dell'articolo 27, comma 7, della legge 392/78, con preavviso di almeno 6 (diconsi sei) mesi da comunicarsi al Locatore a mezzo pec all'indirizzo: cciaa@pec.vg.camcom.it.
2. Al termine del contratto, il Conduttore dovrà rilasciare l'Unità immobiliare libera da persone e cose e riconsegnato al Locatore nello stato di fatto in cui gli è stato locato, fermo il risarcimento dei danni accertati oltre la normale usura, resta in ogni caso fermo quanto previsto dal successivo articolo 8 in relazione ai lavori autorizzati dal Locatore.
3. Al termine della locazione gli incaricati delle Parti redigeranno un verbale di riconsegna relativo allo stato dei locali e degli impianti.
4. Resta inteso, e da ambo le parti accettato che, alla scadenza del presente contratto, nel caso di occupazione dell'Unità immobiliare da parte del Conduttore senza alcun titolo, il Locatore applicherà una penale di € 4.000,00 (diconsi Euro quattromila/00) per ogni mese a titolo di indennizzo per abusiva occupazione.

Art. 4 - Canone di locazione

1. Il canone di locazione è determinato in € (diconsi euro) annui, oltre all'IVA nella misura di legge, da pagarsi entro i primi cinque giorni naturali e consecutivi di calendario del mese di riferimento, in rate mensili anticipate di € (diconsi Euro) ciascuna, attraverso avviso di pagamento in formato PagoPA che verrà trasmesso mensilmente dall'ufficio ragioneria del Locatore.
2. Le parti convengono che il canone di locazione sia aggiornato all'inizio del secondo anno di locazione, su richiesta del Locatore, nella misura del 100% (dicesi cento percento) delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, ai sensi dell'articolo 32 della

legge 27 luglio 1978 n. 392, come sostituito dall'articolo 1 comma sexies, D.L. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118 e ss.mm.ii.

3. Il Conduttore non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone di locazione.
4. Un eventuale ritardo superiore a 15 giorni nel pagamento comporterà l'addebito degli interessi di mora nella misura del tasso legale di riferimento vigente *pro tempore* stabilito ai sensi dell'articolo 1284, comma 1, del codice civile, maggiorato di due punti, dalla data di ricezione della lettera di messa in mora inviata tramite Posta Elettronica Certificata o raccomandata A/R e salva ed irrinunciata la facoltà per il Locatore di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo articolo 9.

Art. 5 - Oneri accessori e spese

1. In aggiunta al canone così come previsto all'art. 3, il Conduttore corrisponderà mensilmente Euro 40,00 (diconsi Euro quaranta/00) a titolo di acconto sulle spese accessorie quali: consumo acqua (come da evidenza contatore), salvo conguaglio che verrà determinato alla chiusura del conto consuntivo annuale.
2. In relazione ai futuri esercizi il Locatore comunicherà al Conduttore gli oneri accessori mensili di competenza dello stesso preventivati per tale esercizio; tale importo sarà oggetto di conguaglio al termine di ciascun esercizio annuale.
3. Il Locatore, sulla base del consuntivo, potrà richiedere una corrispondente integrazione della somma spettantegli a titolo di acconto Oneri Accessori per l'anno successivo, che sarà suddivisa e pagata con le rate mensili.
4. Gli Oneri Accessori dovranno essere corrisposti dal Conduttore unitamente al canone di locazione.
5. Le spese relative alle utenze, a titolo esemplificativo e non esaustivo: energia elettrica, gas, rifiuti, assicurazioni oltre alla manutenzione ordinaria dell'impianto meccanico e ogni altra spesa afferente, sono a completo carico del Conduttore che vi provvederà in via autonoma, tramite intestazione delle relative bollette, il Locatore si impegna in ogni caso a fare tutto quanto eventualmente necessario al fine di consentire al conduttore di effettuare tutte le relative volture.
6. Sono a carico del Conduttore tutte le imposte, tasse ed, in generale, qualunque tributo nazionale e/o locale che, secondo la vigente legislazione fiscale, dovessero gravare sul medesimo.

Art. 6 - Assicurazione

1. Il Conduttore procederà, entro 15 (diconsi quindici) giorni naturali e consecutivi di calendario dalla stipula del presente contratto, a consegnare al Locatore certificato assicurativo RC e All Risks per rischio locativo, di copertura non inferiore ad € 1.000.0000,00 (diconsi Euro unmilione/00), pena la risoluzione ipso iure del presente contratto.

Art. 7 - Polizza fidejussoria del Locatore

1. Con la sottoscrizione del presente atto il conduttore si obbliga a stipulare, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni tutte assunte con il presente contratto, una fideiussione bancaria/assicurativa, rilasciata da un primario Istituto di Credito/Compagnia di assicurazione e con validità sino a tutto il primo periodo di durata del contratto, con rinnovo annuale tacito alle medesime condizioni per la restante durata contrattuale, per un importo pari a 6 (diconsi sei) mensilità del canone di locazione pattuito. Le parti concordano che il rilascio della polizza fideiussoria è condizione per la consegna al Conduttore dell'Unità immobiliare.
2. La fideiussione dovrà espressamente prevedere la garanzia sia del pagamento dei canoni di locazione nei termini stabiliti nel presente contratto, sia delle spese, ferma restando la risoluzione di diritto di cui all'articolo 9 del presente contratto, sia del risarcimento di eventuali danni che si verificassero nell'Unità immobiliare per sua colpa, sia dell'indennità di occupazione *sine titulo* per mancato rilascio dell'Unità immobiliare per qualsiasi ragione ivi prevista, e comunque per l'adempimento di tutti gli obblighi contrattualmente previsti, salva comunque la facoltà del Locatore di esercitare ogni azione e ragione spettante per il recupero degli importi eccedenti la somma suindicata, oltre al risarcimento del maggiore danno. Le parti si danno reciprocamente atto che tutti i premi e tutti gli oneri saranno a carico del Conduttore, mentre tutti i pagamenti ed i risarcimenti conseguenti all'escussione della garanzia, saranno a favore del Locatore.
3. Il Conduttore si obbliga a far pervenire copia della suddetta fideiussione entro e non oltre 30 (diconsi trenta) giorni dalla consegna del contratto registrato e, successivamente, entro 30 (diconsi trenta) giorni dall'inizio del secondo periodo.

Art. 8 - Obblighi del Conduttore

1. Il Conduttore dichiara di conoscere l'Unità immobiliare oggetto del presente contratto, avendolo visitato mediante sopralluogo e accettato nell'attuale stato di fatto; il Locatore dichiara che lo stesso è in regola con tutta la documentazione afferente l'agibilità, la certificazione energetica e quant'altro fosse richiesto dalla vigente legislazione.
2. L'Unità immobiliare di cui trattasi viene consegnata nello stato di fatto in cui si trova; ai sensi degli articoli 1576 e 1609 del codice civile sono a carico del Conduttore i soli interventi di manutenzione ordinaria dell'unità immobiliare, con rinuncia espressa da parte del Conduttore, in ogni caso, ad eventuali indennità per migliorie apportate. Gli interventi ed opere di qualunque genere sono sottoposti a preventiva autorizzazione da parte della competente Soprintendenza BB.AA.CC. di Trieste, nonché al consenso scritto del Locatore.
3. Qualora il Conduttore non provveda direttamente alle opere di manutenzione a suo carico, potrà provvedervi il Locatore mediante utilizzo della fideiussione di cui all'articolo 7, che dovrà essere reintegrata, pena la risoluzione del presente contratto, entro 8 (diconsi otto) giorni naturali e consecutivi di calendario.

4. Il Conduttore è custode, oltre che dei beni propri presenti nei locali, anche dei beni di proprietà del Locatore. Il Conduttore si obbliga a:
- a) non apportare, senza il preventivo consenso scritto del Locatore, alcuna addizione che non possa essere facilmente rimossa senza arrecare danni all'Unità immobiliare alcuna modifica e/o miglioria alle parti strutturali dell'Unità immobiliare, fermo comunque quanto sopra previsto in relazione ai lavori già autorizzati dalla locatrice;
 - b) non richiedere, alla scadenza della locazione, alcun indennizzo per eventuali migliorie e/o addizioni apportate, anche se preventivamente autorizzate dal Locatore;
 - c) sollevare il Locatore da ogni responsabilità conseguente l'uso dell'Unità immobiliare locata e pertinenze comuni nei confronti dei propri clienti, utenti, dipendenti e terzi in genere come pure a rifondere gli eventuali danni provocati ai locali oggetto della locazione da parte dei titolari, dei propri dipendenti, clienti e terzi aventi causa;
 - d) consentire, previo avviso, la visita dell'Unità immobiliare locata alle persone indicate dal Locatore, ogni qualvolta richiesto per la verifica dello stato di manutenzione e buon utilizzo dei beni locati, nonché ove necessario per la verifica e l'effettuazione di eventuali interventi sugli impianti a servizio dell'edificio camerale, sede legale dell'Ente, collocati nell'Unità immobiliare locata;
 - e) utilizzare le aree comuni di proprietà del Locatore esclusivamente con il proprio personale di servizio e solo per le attività inerenti la funzionalità dell'attività svolta;
 - f) osservare e far osservare dai propri collaboratori, dipendenti, clienti ed ospiti le norme di diligenza del buon padre di famiglia nell'uso dell'Unità immobiliare;
5. Resta inteso che l'uso della struttura è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi preposti. Pertanto, il Conduttore deve attenersi alle condizioni di agibilità, controllando i limiti d'uso e di capienza.
6. Le spese di manutenzione straordinaria restano, invece, a carico del Locatore che interverrà, in ogni caso previa tempestiva redazione, da parte di un proprio tecnico, di una perizia di lavori. Nel caso di realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sulle parti esterne dell'edificio, il Locatore farà adottare, per quanto ragionevolmente possibile, tutte le idonee misure e cautele per preservare la visibilità e la fruibilità delle vetrine dell'Unità immobiliare.

Art. 9 - Clausola risolutiva espressa

Le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile espressamente convengono che il presente contratto di locazione si risolva di diritto nei seguenti casi:

- mancato pagamento di due o più mensilità del canone di locazione;
- mutamento della destinazione d'uso dei locali;
- cessione, sublocazione del contratto o concessione in comodato dell'Unità immobiliare, anche a titolo gratuito, senza previa autorizzazione del Locatore;

- esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico – edilizie e/o in mancanza della prescritta autorizzazione della Sovrintendenza.

Art. 10 - Imposta di bollo e registrazione

Sono a carico del Conduttore le spese per l'imposta di bollo per il contratto e le quietanze, mentre l'imposta di registro, dovuta ai sensi di legge, è a carico per metà di ciascuna delle parti contraenti. La parte locatrice procederà ad effettuare la registrazione posto che la parte conduttrice, previa evidenza della dovuta registrazione, procederà a rimborsare la quota parte dell'imposta di registro.

Art. 11 - Controversie e Domicilio

Le parti espressamente convengono che foro competente, per qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra le parti, in relazione all'interpretazione ed esecuzione del contratto, è quello esclusivo di Trieste. Per ogni effetto dipendente dal presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti eleggono i seguenti domicili:

a) Camera di Commercio Venezia Giulia, sede legale Trieste, Piazza della Borsa n. 14 – 34121 pec: cciaa@pec.vg.camcom.it.

b) pec:

Art. 12 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa civilistica in materia. Viene, in ogni caso, fatta salva la normativa, tempo per tempo vigente, che dovesse andare a modificare la disciplina attualmente prevista per le locazioni ad uso non abitativo, in quanto applicabile.

Art. 13 - Normativa sulla privacy e disciplina sul trattamento dei dati personali

Le parti, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per i dati riferiti all'altra parte, si informano, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, che i dati dell'altra parte sono trattati per fini amministrativi, contabili e per evadere le obbligazioni contrattuali assunte, nonché per ottemperare a norme di legge o regolamento.

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono servizi strumentali agli adempimenti fiscali, amministrativi e civilistici o a enti pubblici, amministrazione finanziaria ed altri organi di controllo, anche su loro espressa richiesta. Potranno altresì essere comunicati a società di recupero crediti. Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti all'amministrazione, alla contabilità, all'evasione dei servizi disciplinati dal contratto ed ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati.

Ai sensi degli articoli 15-21 del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 ciascuna Parte può esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendosi all'altra Parte, ai recapiti riportati in questa scrittura privata.

Ciascuna parte potrà rivolgersi all'altra per ottenere l'elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento.

In qualità di autonomi titolari del trattamento, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679, le parti dichiarano e garantiscono che i dati dell'altra parte saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza e che saranno applicate le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato, di cui all'art. 32 del Regolamento Europeo 2016/679 e ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Art. 14 – Approvazione delle clausole contrattuali

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano di aver esaminato ed espressamente approvato le seguenti clausole:

Art. 1 Oggetto del Contratto

Art. 2 Destinazione e utilizzo dell'immobile

Art. 3 Durata della locazione

Art. 4 Canone di locazione

Art. 5 Oneri accessori e spese

Art. 6 Assicurazione

Art. 7 Polizza Fideiussione

Art. 8 Obblighi del Conduttore

Art. 9 Clausola risolutiva espressa

Art. 10 Imposta di bollo e registrazione

Art. 11 Controversie e Domicilio

Art. 12 Disposizioni finali

Art. 13 Normativa sulla privacy e disciplina sul trattamento dei dati personali

Art. 14 Approvazione delle clausole contrattuali

Trieste,

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

Allegati:

A – planimetria

B – APE ____